TEATRO DI SAN CARLO
Napoli 1737

Segnalazioni di presunti illeciti e irregolarità

Il 15 luglio 2023 è entrato in vigore il d.lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".
I dipendenti che intendono segnalare situazioni di illecito riguardanti la Fondazione Teatro di San Carlo, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, possono effettuare una **segnalazione interna al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Fondazione** attraverso l'indirizzo di posta elettronica:

- **whistleblowing@pec.teatrosancarlo.it**

Oppure, nei casi previsti dalla normativa (art.6 d.lgs. 24/2023) una **segnalazione esterna all'ANAC** presentata tramite i canali richiamati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing)

Prima di effettuare una segnalazione al RPCT della Fondazione, leggere l'allegata Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR).

Oggetto delle segnalazioni sono le violazioni, come definite all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 24/2023.

Possono effettuare segnalazioni di illeciti o irregolarità:

- i dipendenti della Fondazione
- i collaboratori e consulenti esterni nonché i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Fondazione.

Si ricorda che:

- a tutela del segnalante è garantita la riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023) e sussiste il divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)
- le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili.

Perdita delle tutele (art. 20, comma 3, D.Lgs. 24/2023)
Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.